

Newsletter n. 9 del 31 Marzo 2020

1. CAMERE DI COMMERCIO - DIRITTO ANNUALE - Autorizzato l'incremento del 20% per il triennio 2020-2022

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con **decreto del 12 marzo 2020** (*registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico in data 19 marzo 2020 con il numero 102 e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole in data 26 marzo 2020 n. 162*), ha autorizzato - **per gli anni 2020, 2021 e 2022 - l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio**, che, con apposite delibere consiliari, hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.

Le Camere di commercio interessate sono tenute, **entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati**, a d inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un **rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti**, allegando allo stesso **la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi**, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico.

Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale potranno effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER EMERGENZA COVID-19 - Attestazioni su dichiarazioni delle imprese che operano nei mercati internazionali - Segnalazione di eventuali restrizioni discriminatorie al Ministero degli Affari Esteri

Su richiesta dell'impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di commercio, nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare **dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19** e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.

Con le predette dichiarazioni le Camere di commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall'impresa richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, **facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto**, l'impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

Lo dispone il Ministero dello sviluppo economico, con **circolare del 25 marzo 2020, Prot. 0088612**, pubblicata sul proprio sito istituzionale.

L'esigenza di tale documentazione è stata avanzata da diverse imprese che si trovano nella situazione di dover **documentare mediante attestazione camerale le condizioni di forza maggiore derivanti dall'attuale fase di emergenza sanitaria da Covid-19**, anche perché le clausole presenti in molti contratti di fornitura in essere con l'estero comportano la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all'inadempimento delle obbligazioni.

Ora, considerato che l'impossibilità di presentare tale documento, a supporto dell'esistenza di causa di forza maggiore, **comporterebbe danni immediati alle imprese nazionali** che si troverebbero nella condizione di subire la risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti, il Ministero ha disposto che le Camere di Commercio dovranno rilasciare, su richiesta delle imprese interessate, tali dichiarazioni, in lingua inglese, su un **apposito schema che quanto prima verrà predisposto e diffuso da Unioncamere**.

Non ci risulta che ad oggi ci sia una procedura unitaria presso le varie Camere di Commercio.

Pressi alcune Camere di Commercio, per ottenere la dichiarazione è sufficiente **compilare un apposito modulo di richiesta** e inviarlo ad un apposito indirizzo di posta elettronica certificata fornito dalla stessa Camera di Commercio. E' previsto di pagamento di euro 3,00 per diritti di segreteria.

Presso altre, per richiedere le dichiarazioni l'impresa dovrà predisporre una pratica telematica mediante la consueta **piattaforma Cert'ò**.

L'emissione della dichiarazione in questione prevede un **costo di 3,00 euro** di diritti di segreteria (eventuali ulteriori 3,00 euro per Paesi richiedenti la legalizzazione), che saranno addebitati tramite il sistema Telemaco-Cert'ò.

Ci risulta che la **Camera di Commercio di Trento** abbia predisposto, a tale proposito, un apposita modulistica, alla quale fa riferimento.

Segnaliamo, inoltre, che, a seguito delle numerose segnalazioni di casi di restrizione alla circolazione e di discriminazione verso merci italiane in esportazione, il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** si è immediatamente attivato a tutela delle imprese, creando un **apposito indirizzo mail** al quale può essere segnalate le difficoltà riscontrate: coronavirus.merci@esteri.it

La Rete Diplomatico-Consolare e degli Uffici ICE all'estero è al fianco del sistema imprenditoriale italiano e si attiverà prontamente con le Autorità locali, al fine di facilitare la risoluzione delle problematiche segnalate.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito della Camera di Commercio di Trento scaricare la modulistica predisposta clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio Cert'ò clicca qui.](#)

3. SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI - Possibilità di verificare gratuitamente il proprio codice ATECO

Dal 23 marzo 2020, con l'entrata in vigore del **D.P.C.M. 22 marzo 2020**, sono sospese, in tutto il territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle riportate nell'Allegato 1.

Tale Allegato è stato successivamente modificato con **decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2020**.

Le Camere di commercio hanno messo a disposizione un servizio con il quale è possibile **verificare in modo rapido e gratuito il codice ATECO della propria impresa**.

Tali informazioni sono disponibili cliccando, nella lista dei risultati, sulla ricorrenza di interesse e accedendo alla pagina di Dettaglio Impresa.

Per la presentazione delle comunicazioni o delle richieste di autorizzazione per la prosecuzione delle attività da parte delle aziende interessate nei casi stabiliti dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, art. 1, comma 1, lettere d) e g) dovranno essere seguite le direttive impartite dalle rispettive Prefetture.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 25 marzo 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio e verificare il proprio codice ATECO clicca qui.](#)

4. INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE - Massime del Consiglio Notarile di Milano e del Comitato Triveneto - Possibile anche senza una specifica previsione statutaria - Via libera al verbale notarile completamente a distanza

1) Bisogna, in primo luogo, ricordare che le disposizioni del Codice civile, dopo la riforma del diritto societario del 2003, prevedono che lo statuto delle società possa consentire che le riunioni assembleari e quelle del consiglio di amministrazione **possano tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione**. In particolare, l'**articolo 2370, comma 4**, dispone che *"lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea"*.

Per quanto riguarda, invece, l'organo amministrativo, l'**articolo 2388, comma 1, secondo periodo, C.C.** stabilisce che *"lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione"*.

Nella prassi, gli **statuti delle società che hanno inserito la possibilità di tenere le riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione anche mediante "mezzi di telecomunicazione"** (che si esplicano in audio o videoconferenze) prevedono la necessità che il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo.

In deroga a tale principio, l'indicazione contenuta nel **D.P.C.M. 8 marzo 2020**, tenuto conto che è necessario in questo periodo evitare i contatti sociali e personali, consente di svolgere le riunioni assembleari e dell'organo amministrativo anche se il **Presidente ed il Segretario non si trovino nello stesso luogo**.

2) Con **Massima "emergenziale" n. 187 del 11 marzo 2020** la Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha fornito chiarimenti circa **l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione** (in audio o videoconferenza).

E' legittima un'assemblea alla quale partecipino tutti i soggetti legittimati anche se collegati per videoconferenza, compreso il presidente dell'assemblea medesima. Solo il Notaio (o il segretario, nell'ipotesi in cui non sia richiesto l'intervento del primo) dovrà recarsi nel luogo di convocazione.

La massima trae spunto:

- dall'art. 1, comma 1, lettera q), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, secondo il quale, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, vanno adottate **modalità di collegamento da remoto**, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza ed evitando assembramenti; e

- dalla natura giuridica del verbale assembleare come atto pubblico senza parti e pertanto dalla possibilità di essere redatto anche in assenza del presidente dell'assemblea, venendo sottoscritto dal solo Notaio (giusta la disgiuntiva "o" di cui al comma 1 dell'art. 2375 c.c.), **anche non contestualmente allo svolgimento dell'assemblea**.

Con l'emergenza Coronavirus **le assemblee e i consigli di amministrazione** possono tenersi mediante **mezzi di telecomunicazione** con riferimento a tutti i partecipanti alla riunione, compreso il presidente, a condizione che **nel luogo in cui è stato convocato il consiglio di amministrazione o l'assemblea sia presente il segretario**, ovvero il **Notaio** in caso di assemblea straordinaria.

La domanda a cui la massima dà una risposta è la seguente: *qualora una società voglia procedere con un'assemblea a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, cosa accade se lo statuto prevede espressamente che presidente e soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo di convocazione?*

Secondo la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, bisogna anzitutto precisare che **per tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente, è possibile intervenire mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che la redazione del verbale, in forma pubblica, redatto da un notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale, non sia contestuale ma avvenga in una fase successiva.

In tal caso, il presidente potrà quindi non trovarsi nello stesso luogo del notaio verbalizzante, in quanto le clausole statutarie che prevedono la compresenza fisica del presidente e del notaio nello stesso luogo di convocazione non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione, **potendo il notaio redigere il verbale assembleare anche successivamente** e solo con la sua sottoscrizione.

Il verbale, infatti, può essere sottoscritto dal solo notaio non essendo richiesta, a pena di invalidità, la sottoscrizione anche del presidente dell'assemblea.

La prassi notarile ha verificato in concreto la **perfetta utilizzabilità del verbale postumo**, anche senza la firma del presidente dell'assemblea. D'altro canto ritenere indispensabile l'intervento del presidente al solo fine di firmare il verbale redatto dal notaio attribuirebbe al primo un ruolo che nessuna norma gli attribuisce.

L'art. 2375 cod. civ. andrebbe quindi letto nel senso che la sottoscrizione del notaio è da considerarsi alternativa alla sottoscrizione del presidente.

Inoltre, l'art. 2379, comma 3, cod. civ. stabilendo che non si considera mancante il verbale sottoscritto dal solo notaio, suggerisce che il significato della sottoscrizione del presidente dell'assemblea non è quello di confermare la veridicità del contenuto del verbale ma di attestarne la riferibilità alla società, e a tal fine, è certamente sufficiente la sola sottoscrizione da parte del notaio quale pubblico ufficiale.

Quindi, dal momento che, non solo la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, ma anche lo stesso legislatore ritengono non indispensabile la firma del soggetto che presiede l'assemblea, si ritiene certamente possibile affermare che, in caso di assemblea svolta a distanza e in presenza di verbalizzazione non contestuale, il presidente possa essere dislocato in un luogo diverso rispetto a quello del notaio.

Il luogo di convocazione sarà, comunque, quello dove si troverà il notaio verbalizzante e non il domicilio del presidente.

La ragione che, in linea teorica, potrebbe richiedere la necessaria presenza del presidente e del notaio nel medesimo luogo, sarebbe solo l'esigenza di consentire al soggetto verbalizzante, vale a dire al notaio, un miglior controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal presidente. Tale criticità, tuttavia, è facilmente superabile con l'ausilio delle più moderne tecniche di video collegamento che consentono di documentare, con ragionevole certezza, lo svolgimento di fatti in luoghi diversi da quelli in cui si trova il notaio verbalizzante.

3) Si fa inoltre presente che secondo l'**orientamento del Comitato Triveneto** (massima H.B. 39) non è neppure necessaria che la possibilità di partecipazione all'assemblea per audio/video conferenza sia già prevista dal vigente statuto.

L'articolo 2370, comma 4, del Codice civile, quando afferma che «*lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione*», senza altro aggiungere, quindi senza disciplinare compiutamente le modalità di svolgimento di dette assemblee, non intende significare che il collegamento dei partecipanti si può effettuare solo quando lo statuto lo consente, ma va interpretato nel senso che **lo statuto può regolamentare in vario modo lo svolgimento delle assemblee in audio-video conferenza, comunque consentite**.

Pertanto, nelle società per azioni "chiuse", **anche in assenza di una specifica previsione statutaria**, deve ritenersi possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto **rispettati i principi del metodo collegiale** e che quindi sia garantita la **possibilità di discussione** e di **partecipazione attiva**,

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'avviso di convocazione, la società dovrà **rispettare il principio di parità di trattamento dei soci**.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.

Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e, fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea, è sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria (massima H.B.39).

In caso, poi, di riunione con mezzi di telecomunicazione per la quale siano stati predisposti dalla società **più luoghi collegati** nei quali i soci potranno contestualmente intervenire, e detti luoghi appartengano a fusi orari diversi, è necessario che si precisi **per ciascun luogo della riunione il giorno e l'ora locale di convocazione** (massima H.B.16).

LINK:

[Per scaricare il testo della massima n. 187 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare gli orientamenti societari del Comitato Triveneto clicca qui.](#)

5. D.L. n. 18/2020 - ASSEMBLEE A PORTE CHIUSE - Contributo di Assonime

L'art. 106 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto "*Cura Italia*"), come è noto, amplia i termini ordinari per lo svolgimento annuale dell'assemblea e consente il ricorso generalizzato a quegli

strumenti – quali il **voto per corrispondenza**, il **voto elettronico**, la **partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione**, il **rappresentante designato** – che permettono l'intervento in assemblea e l'espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza fisica dei soci in un unico luogo.

La norma ha la finalità di rendere possibile lo svolgimento "a porte chiuse" delle assemblee delle società, in presenza della situazione di emergenza causata dal virus Covid 19, **derogando alle norme di legge e dello statuto**. Essa deve essere letta – si legge nel documento pubblicato da Assonime - alla luce di tutti i provvedimenti adottati dal Governo per limitare le possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale (v. in particolare i D.P.C.M. 8 marzo, 11 marzo, 22 marzo e il DL 25 marzo 2020).

In questo senso, il decreto autorizza le società a compiere le scelte ritenute più opportune – anche in deroga a diverse disposizioni statutarie e alla legge – per consentire il regolare svolgimento delle assemblee e assicurare al contempo la necessaria tutela della salute pubblica.

La scelta sulle modalità di partecipazione e voto in assemblea, anche in deroga alle disposizioni statutarie, **deve essere indicata nell'avviso di convocazione**, che può spingersi a prevedere che la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del diritto di voto mediante delega al rappresentante designato siano le uniche modalità di intervento e partecipazione.

L'art. 106 consente infatti di derogare alle disposizioni vigenti che vedono gli strumenti di partecipazione 'a distanza' in assemblea come una facoltà dei soci e non come un obbligo. L'avviso di convocazione diventa lo strumento principale per definire le modalità di svolgimento delle assemblee e i diritti di partecipazione dei soci; il consiglio di amministrazione è chiamato a stabilirne i contenuti, anche derogando alle diverse previsioni dello statuto.

In considerazione dell'eccezionalità della situazione, dunque, **spetta al consiglio di amministrazione indicare** – nei limiti definiti dal decreto - **le modalità di partecipazione all'assemblea e di espressione del diritto di voto più idonee** a garantire la salute pubblica assicurando al contempo la normale funzionalità della vita societaria. Nell'esercitare tale scelta, il consiglio di amministrazione dovrà trovare il giusto bilanciamento tra le esigenze organizzative della società e la tutela degli interessi dei soci.

A tale riguardo, Assonime ha messo a punto alcune **Q&A** ("Question and Answer") sulle principali questioni applicative connesse alle nuove modalità di svolgimento delle **assemblee societarie "a porte chiuse"**.

Su questi profili, nell'impossibilità di esaurire la trattazione di tutti i profili applicativi che possano venire ad evidenza – si legge nel documento – vengono seguiti come **criteri interpretativi generali**, da un lato, la ragione principale della disciplina speciale d'emergenza di cui trattiamo, che è quella di semplificare e rendere flessibili le modalità di svolgimento dell'assemblea per consentirne lo svolgimento, dall'altro i confini dell'art. 106, limitati nel tempo e nei contenuti, che non consentono di stravolgere per gli aspetti non riconducibili a quelli sopra indicati, le regole statutarie e di legge.

Con riferimento alla **convocazione dell'assemblea**, si precisa che spetta al consiglio di amministrazione indicare, con l'avviso di convocazione, le modalità di partecipazione all'assemblea e di espressione del diritto di voto ritenute più idonee.

In considerazione della flessibilità concessa, l'Associazione ritiene raccomandabile la scelta, anche in via esclusiva, di quelle modalità di partecipazione e voto "*che assicurino lo svolgimento dell'assemblea in assenza di partecipazione fisica dei soci*".

Nelle FAQ viene poi chiarito che, anche nel caso di **svolgimento dell'assemblea da remoto**, la società dovrebbe essere comunque tenuta ad indicare, nell'avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento dell'assemblea.

Il luogo fisico andrà identificato secondo le prescrizioni normative o le diverse previsioni statutarie (per luogo del comune si potrà intendere qualsiasi luogo fisico collocato all'interno dell'area geografica comunale, compresi ufficio del notaio, del segretario, ecc.).

LINK:

[Per accedere al documento di Assonime clicca qui.](#)

6. LE ASSEMBLEE 2020 - Il monitoraggio di Assonime delle prassi delle società quotate

Assonime sta monitorando le **scelte delle società** in merito all'applicazioni delle misure previste dal decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, che hanno opportunamente garantito una maggiore flessibilità

nei tempi di convocazione dell'assemblea e consentito lo svolgimento di assemblee senza la partecipazione fisica degli azionisti.

I primi dati raccolti confermano l'interesse delle società verso l'adozione delle misure previste dal decreto, al fine di conciliare l'esigenza di continuità della vita societaria con l'intento di evitare rischi per la salute pubblica, salvaguardando al contempo i diritti fondamentali degli azionisti.

Oltre la metà delle società che hanno chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2019 e che devono pertanto tenere l'assemblea ordinaria entro il 30 giugno, ha già tenuto conto delle novità introdotte dal decreto-legge nell'avviso di convocazione (nei casi in cui lo hanno pubblicato dopo l'approvazione del decreto) o con una integrazione dell'avviso già pubblicato prima di quella data.

Si tratta di **122 società**, delle quali 43 hanno spostato in avanti la data inizialmente prevista, 19 hanno indicato espressamente tale intenzione, senza indicare ancora la nuova data, mentre 60 hanno per il momento confermato la data, alcune riservandosi comunque la possibilità di uno spostamento o di una modifica delle modalità di intervento in assemblea alla luce dell'evoluzione della situazione.

Circa la metà delle società che ha spostato la data dell'assemblea ha usufruito della possibilità offerta da decreto di superare la scadenza di fine aprile, a favore del mese di maggio (15 società) e giugno (9 società). Negli altri casi le società hanno previsto uno spostamento minimo, con nuova data fissata nel medesimo mese della data precedentemente prevista.

In base alle informazioni finora disponibili, la maggior parte delle assemblee si terranno nel mese di aprile (54 società) e maggio (33 società), mentre sono poche le società che hanno tenuto o intendono tenere l'assemblea nel mese di marzo (3 società) o che hanno posticipato la data dell'assemblea a giugno (13 società).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

7. REVISIONE LEGALE DEI BILANCI - Dal CNDCEC un documento aggiornato sulla relazione unitaria del collegio sindacale

Per agevolare i **sindaci-revisori** italiani impegnati nelle procedure di controllo dei **bilanci 2019**, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato – aggiornato a marzo 2020 - il documento dal titolo "**La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti**".

Il documento, che è arrivato alla sua quarta edizione, aggiorna la versione dell'anno precedente, tenendo conto sia delle **novità normative** (in specie il primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese) e della situazione di emergenza sanitaria da **Coronavirus**.

1) Per quanto riguarda la **struttura**, il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale proposto in questa quarta edizione del presente documento **conserva la struttura delle precedenti edizioni** e privilegia, pertanto, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate.

In questo modo, il collegio sindacale, o il sindaco unico, esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, comma 2, Codice civile, sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il modello di relazione unitaria proposto mantiene l'ordine espositivo delle precedenti edizioni che vede come prima sezione la **relazione di revisione** (Parte A) e, a seguire, la **relazione ex art. 2429 c.c.** (Parte B), comprensiva dei **risultati dell'attività di vigilanza esercitata** ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di **supervisione delle procedure adottate per la redazione**, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

2) Per quanto riguarda le **modalità di sottoscrizione**, la relazione unitaria del collegio sindacale può essere sottoscritta anche soltanto dal Presidente del Collegio sindacale, tramite firma elettronica qualificata sulla relazione da inviare dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Presidente del Collegio sindacale alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Società.

3) Il **contenuto** del modello di relazione unitaria proposto in questa edizione tiene conto dei riflessi, se esistenti, per il sindaco-revisore, delle principali novità e dei nuovi obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Nei bilanci 2019 sono riproposte due norme già menzionate nella precedente edizione: la facoltà di effettuare rivalutazione dei beni d'impresa e la possibilità di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi, quotati e non, iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale.

4) Tre sono i modelli di relazione unitaria proposti:

- 1) Modello di relazione unitaria **del collegio sindacale** [sindaco unico] incaricato della revisione legale (Allegato 1);
- 2) Modello di relazione unitaria del sindaco unico incaricato della revisione legale (Primo incarico nelle nano-imprese) (Allegato 2);
- 3) Modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale (dubbi significativi sulla continuità aziendale) (Allegato 3).

Viene poi inserito un **quarto allegato** in quanto, con riferimento al bilancio 2019, l'emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del COVID-19 e le misure previste nei D.P.C.M. dell' 8 e 9 marzo 2020 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, sono destinate ad avere un probabile impatto nella gestione delle procedure di formazione del bilancio e dell'iter di approvazione in assemblea nonché, di riflesso, sulle attività di vigilanza e controllo da parte dei sindaci-revisori.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento e del modello di relazione clicca qui.](#)

8. D.L. N. 18/2020 - Produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) - Validazione straordinaria da parte dell'ISS e dell'INAIL - Istruzioni operative e modulistica dall'ISS e dall'INAIL

1) E' stato pubblicato, in edizione straordinaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, il **Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**, recante "**Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**".

All'articolo **15** vengono dettate norme straordinarie in materia di **produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale**.

In concreto, per la gestione dell'emergenza Covid-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito **produrre, importare e immettere in commercio** mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale **in deroga alle vigenti disposizioni** (comma 1).

Due sono gli adempimenti richiesti: uno presso l'**Istituto superiore di sanità (ISS)** e uno presso l'**Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)**.

Ai **produttori**, agli **importatori** delle **mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale** che intendono avvalersi della deroga ivi prevista, devono:

- a) presentare un'autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le **caratteristiche tecniche delle mascherine** e dichiarano che le stesse **rispettano tutti i requisiti di sicurezza** previsti dalla vigente normativa;
- b) trasmettere, entro 3 giorni dalla data in cui hanno sottoscritto l'autocertificazione, **ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa**.

A coloro che, invece, **immettono in commercio** i prodotti in questione viene richiesta la sola autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le **caratteristiche tecniche delle mascherine** e dichiarano che le stesse **rispettano tutti i requisiti di sicurezza** previsti dalla vigente normativa.

Viene così autorizzata l'immissione nel mercato di prodotti senza marchio CE.

L'ISS e l'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato sopra, devono pronunciarsi circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

Qualora all'esito della valutazione da parte dell'ISS e dell'INAIL i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, il produttore ne **cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio**.

2) L'**Istituto superiore di sanità (ISS)**, già in attuazione di quanto disposto dall'art. 34 del D.L. n. 9/2020, aveva autorizzato la Protezione Civile è autorizzata, fino alla fine del periodo di emergenza, ad acquistare dispositivi di protezione individuali ed altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura. Inoltre aveva consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale

dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e risultano utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dello stesso Istituto Superiore di Sanità (art 34, comma 3).

A tale scopo all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità è stato creato il "**Gruppo di lavoro dispositivi medici Covid-19**" incaricato di effettuare una valutazione per l'utilizzo in deroga, limitatamente a questo periodo di emergenza, di maschere facciali ad uso medico anche prive del marchio CE.

Il Gruppo di lavoro è già attivamente operativo mantenendo contatti con il Ministero della Salute, la Protezione Civile, Confindustria Dispositivi Medici ed altri organi e fornendo informazioni a tutti i richiedenti delle varie Aziende sia via mail che telefonicamente.

Per l'iter tecnico/amministrativo e le modalità operative per la richiesta di valutazione dell'utilizzo in deroga delle maschere facciali l'ISS ha predisposto una apposita **nota esplicativa**, nella quale vengono fornite le indicazioni ai soggetti che intendono produrre, importare e immettere in commercio maschere facciali ad uso medico in deroga alle vigenti disposizioni (prodotti non marcati CE).

A tale scopo è stato anche predisposto un apposito **modulo di domanda di autorizzazione in deroga** e un **modello di autocertificazione**.

3) L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in attuazione di quanto disposto dall'art. 15 del D.L. n. 18/2020, ha fornito indicazioni operative e modalità di inoltro della prescritta autocertificazione.

Si tratta per l'INAIL di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.

La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all'adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza – tiene a precisare l'INAIL - sarà ripreso il percorso ordinario e i dispositivi in questione, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

In considerazione della specifica finalità della norma, i dispositivi di protezione individuale interessati dalla disposizione sono **unicamente quelli** funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e sono **indicati nell'allegata tabella**.

La richiesta deve:

- essere presentata utilizzando il **modulo di autocertificazione** appositamente predisposto, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti.

- essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: dpiart15@postacert.inail.it.

Tale indirizzo PEC è dedicata e **valida per tutto il territorio nazionale**.

Non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali - precisa infine l'INAIL - non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.

LINK:

[Per accedere al sito dell'INAIL e scaricare le istruzioni operative e il fac-simile dell'autocertificazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ISS e scaricare la nota esplicativa e il fac-simile dell'autocertificazione e della domanda di valutazione in deroga clicca qui.](#)

LINK:

[Per le norme tecniche per la produzione di mascherine clicca qui.](#)

9. D.L. n. 18/2020 - IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA - Sospesi i termini dei procedimenti amministrativi

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con la **circolare del 25 marzo 2020, Prot. 3511**, in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia"), ha ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione, in particolare, dei **procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza**, ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni in esame.

Ricordiamo, infatti, che il comma 2 del citato articolo 103 del D.L. n. 18/2020, prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, per i procedimenti amministrativi, avviati alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

In base a tali disposizioni, peraltro, **viene conservata la validità fino al 15 giugno 2020** di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Ai fini di una uniforme interpretazione ed applicazione della norma, la circolare individua, in particolare, i **procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione e in materia di cittadinanza**.

Analoghe indicazioni sono state impartite alle questure dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - in merito al **rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno**.

In particolare è stato evidenziato che tutti i **permessi di soggiorno** in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data.

In particolare, per i procedimenti di competenza per le libertà civili e l'immigrazione, la sospensione dei termini riguarda:

- Rilascio nulla osta al lavoro stagionale;
- Rilascio del nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari);
- Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- Rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare;
- Permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
- Cittadinanza per matrimonio e per residenza;
- Attestazione di apolidia;
- Erogazione dei benefici in favore delle vittime di terrorismo;
- Termini previsti relativi ai colloqui da effettuarsi presso i nuclei operativi per le tossicodipendenze (Not);
- Recupero degli alimenti all'estero a favore dei figli dei genitori di nazionalità diversa;
- Trasmissione dei propri bilanci da parte degli enti vigilati ANVCG, ANPPIA, ANED;
- Personalità giuridica degli Enti ecclesiastici;
- Consiglio di amministrazione e del presidente delle Fabbricerie;
- Personalità giuridica Enti di culto;
- Approvazione governativa delle nomine dei ministri di culti diversi dal cattolico.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

10. D.L. n. 18/2020 - REVISIONI - PATENTI - RC AUTO - MULTE STRADALI - Sospesi o prorogati alcuni termini - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno, con **circolare del 24 marzo 2020, Prot. n. 300/A/2309/20/115/28**, ha fornito alcune indicazioni operative per uniformare l'applicazione delle norme riguardanti la **circolazione stradale** contenute nel D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia").

Tra le disposizioni urgenti adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da Coronavirus sono ricomprese, infatti, anche previsioni in tema di **veicoli da sottoporre a revisione, patenti di guida, autorizzazioni e concessioni in scadenza, pagamento in misura ridotta delle multe stradali e copertura assicurativa Rc auto**.

1) Nella circolare viene fatto riferimento, innanzitutto, all'art. 92, comma 4, del D.L. n. 18/2020, che consente la circolazione, **fino al 31 ottobre 2020**, di tutti i veicoli che devono essere **sottoposti a visita e prova** (artt. 75 e 78 CdS) nonché a **revisione** (art. 80 CdS) entro il 31 luglio 2020.

2) Altra disposizione richiamata è contenuta nell'art. 104 del citato D.L. n. 8/2020; si tratta della proroga, **sino al 31 agosto 2020**, della scadenza di validità dei **documenti di riconoscimento e di identità** già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) o in scadenza fino al 31 agosto 2020.

Tale previsione produce i propri effetti – come precisa il Ministero dell'Interno – anche sulla validità della **patente di guida**.

La norma trova applicazione per le patenti di guida italiane e per quelle rilasciate da uno Stato della dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia.

La disposizione si estende anche al **certificato di idoneità alla guida (CIG)** per ciclomotori.

3) Con riferimento, invece, ai **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi**, si deve far riferimento all'art. 103, comma 2, del decreto, il quale ha prorogato la validità **fino al 15 giugno 2020**.

Nella circolare, al punto 3, sono elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diversi titoli autorizzativi e abilitativi da intendere come ricompresi nella previsione.

4) Di seguito, viene ricordato l'art. 108, comma 2 del decreto che consente, nel periodo dal 17 marzo al 31 maggio 2020, il **pagamento delle sanzioni stradali con importo scontato del 30% entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione** della violazione al Codice della strada.

In pratica è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate **a far data dal 16 febbraio 2020**.

5) Infine, l'art. 125 del decreto legge – come viene spiegato nella circolare – **non dispone alcuna sospensione del pagamento dei premi per le assicurazioni RC auto**; tuttavia, si prevede che, fino al 31 luglio 2020, è **portato a 30 giorni** (al posto degli attuali 15) il periodo entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia in assenza di rinnovo o di nuova stipula della polizza assicurativa.

Per effetto di tale disposizione, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020, è consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta al massimo per 30 giorni successivi alla scadenza.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

11. D.L. n. 18/2020 - CARTE TACHIGRAFICHE - Chiarimenti dal Ministero dell'Interno in merito ai ritardi nel rilascio e nel rinnovo

Il Ministero dell'Interno, con **circolare del 24 marzo 2020, Prot. n. 300/A/2297/20/111/20/3**, ha fornito chiarimenti in merito ai ritardi nel rilascio e nel rinnovo delle carte tachigrafiche a seguito delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza Covid-19.

Unioncamere ha segnalato che le misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 stanno determinando un rallentamento nel rilascio delle carte tachigrafiche, sia a causa di ritardi nei servizi di spedizione e recapito delle stesse, sia per gli impatti che le misure organizzative previste dalle recenti disposizioni hanno nella catena produttiva, causando possibili ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che abbiano fatto richiesta di rilascio o di rinnovo a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità.

Trattandosi di una situazione contingente e per la quale si fa riserva di ulteriori eventuali aggiornamenti – si legge nella circolare – al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall'art. 15 del Regolamento (UE) 165/2014 e che **esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo** con data successiva al 23 febbraio 2020, **non dovrà essere applicata alcuna sanzione**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno clicca qui.](#)

12. D.L. n. 18/2020 - Credito d'imposta per le locazioni commerciali relative agli immobili di categoria C/1 - Esclusi i contratti di affitto di ramo di azienda - Chiarimenti dal Ministero dell'economia

L'**articolo 65, del D.L. n. 18/2020** (c.d. decreto "Cura Italia") prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al **60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione** purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve quindi:

- **essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico**, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere **intestatario di un contratto di locazione** di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, **che hanno dovuto sospendere l'attività**, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato.

Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

Il credito d'imposta per botteghe e negozi previsto dal decreto Cura Italia si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, **rimanendo esclusi** i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali **i contratti di affitto di ramo d'azienda** o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

È uno dei chiarimenti resi dal Ministero dell'Economia e delle finanze in risposta alle **FAQ, pubblicate sul proprio sito istituzionale**.

Ricordiamo che l'importo può essere utilizzato **a partire dal 25 marzo 2020** in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in questione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020**, ha istituito il seguente codice tributo: "**6914**" denominato "*Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi-articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*".

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dell'economia e delle finanze e consultare le FAQ clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 13/E/2020 clicca qui.](#)

13. D.L. n. 18/2020 - Misure di sostegno a famiglie e imprese - Direttive dall'INPS su voucher per servizi di baby sitting. CIG in deroga, CIGO e assegno ordinario

1) Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto "*Cura Italia*"), ha previsto **misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori**, connesse all'emergenza epidemiologica Covid -19.

In alternativa al congedo, previsto dall'art. 23 del D.L. n. 18/2020, con la **circolare 24 marzo 2020, n. 44**, l'INPS ha previsto la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per **l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo di **600 euro**.

La circolare fornisce le indicazioni in merito ai **requisiti**, alla **misura del beneficio**, alle **modalità di compilazione della domanda** e all'erogazione del bonus, così come previsto dal comma 10, dell'art. 23 del decreto.

Le domande per ottenere il voucher, potranno essere presentate tramite:

- **Applicazione Web online**, disponibile su portale istituzionale dell'INPS al seguente percorso: "*Prestazioni e servizi*" > "*Tutti i servizi*" > "*Domande per Prestazioni a sostegno del reddito*" > "*Bonus servizi di baby sitting*";

- **Contact Center Integrato** al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- **Patronati**, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

I destinatari di questa misura sono i **dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata e i lavoratori autonomi**. L'articolo 25 del D.L. n. 18/2020 estende anche ai **dipendenti del settore pubblico** le medesime agevolazioni previste per le famiglie del settore privato.

I **soggetti potenziali beneficiari** sono i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti categorie di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2) Con la **circolare 28 marzo 2020, n. 47**, l'INPS ha poi illustrato le **misure a sostegno del reddito** previste dal D.L. n. 18/2020, per **sospensione o riduzione dell'attività lavorativa** per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché sulla gestione dell'iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto.

La Circolare si concentra innanzitutto sull'ambito soggettivo di applicazione del **trattamento ordinario di cassa integrazione** e dell'**assegno ordinario**, precisando che possono beneficiare del trattamento ordinario di cassa integrazione o dell'assegno ordinario, a seconda della collocazione del datore di lavoro

in una o nell'altra delle predette assicurazioni sociali, i lavoratori risultanti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Successivamente, vengono specificate nel dettaglio le modalità di richiesta e di erogazione delle misure, i termini per presentare le relative domande e le "semplificazioni" procedurali.

Infine, la Circolare fornisce istruzioni riguardo la **cassa integrazione in deroga**, specificando che potranno accedere a tale ammortizzatore le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria), non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "Covid-19 nazionale".

Le domande, in questo caso specifico, dovranno essere **presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province Autonome interessate**, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo delle due circolari INPS nn. 44 e 47/2020 clicca qui.](#)

14. D.L. n. 18/2020 - Indennità di sostegno al reddito - Le categorie di lavoratori ricompresi - Modalità di presentazione della domanda - Proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione - Direttive dall'INPS

A) L'INPS, con la **circolare n. 49 del 30 marzo 2020**, fornisce LE istruzioni amministrative in materia di **indennità di sostegno al reddito**, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di **alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati** le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.

Le **categorie di lavoratori** che hanno diritto al Bonus 600 euro, previsti dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020 sono:

1. Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: con partita IVA o rapporto di collaborazione attivo alla data del 23 febbraio 2020, **iscritti alla Gestione Separata INPS;**

2. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria):

2a) artigiani e commercianti, compresi collaboratori e coadiutori,

2b) imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola,

2c) soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'ENASARCO;

3. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Nella circolare viene riportata una tabella con i codici ATECO delle attività economiche comprese.

4. Operai agricoli a tempo determinato. Rientrano anche le figure equiparate: piccoli coloni e compartecipanti familiari.

5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

In tutti i casi **sono esclusi i lavoratori già titolari di rapporti pensionistici diretti comprese le pensioni di invalidità.**

B) Per quanto riguarda le **modalità di accesso ai servizi web dell'INPS**, come già anticipato dallo stesso Istituto, con il **messaggio 1381 del 26 marzo 2020**, è possibile utilizzare una delle seguenti tipologie di credenziali:

- **PIN rilasciato dall'INPS** (sia ordinario che dispositivo); è possibile accedere anche con la **sola prima parte fornita immediatamente dopo la richiesta sul sito** (8 cifre, anziché 16);

- **SPID** di livello 2 o superiore;

- **Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);**

- **Carta Nazionale dei Servizi (CNS).**

In alternativa al portale web, le indennità si possono richiedere **tramite Contact Center integrato**, telefonando al **numero verde 803 164** da rete fissa (gratuitamente), oppure al **numero 06 164164** da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

C) Al punto 7, la circolare precisa i casi di incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità.

Le indennità in esame **sono incompatibili** con:

- *il Reddito di Cittadinanza;*
- *le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa;*
- *l'Ape sociale;*
- *l'assegno ordinario di invalidità.*

Le indennità **sono invece cumulabili** con:

- *trattamenti di disoccupazione DIS COLL e NASPI*
- *borse lavoro, stage e tirocini professionali,*
- *premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale,*
- *premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e*
- *con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.*

D) La circolare, ai punti 8 e 9, ricorda infine le proroghe del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 e di domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL. In particolare:

- le domande di disoccupazione agricola saranno considerate validamente presentate **anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020**, ferma restando l'ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020;
- **NASPI e DIS COLL** per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di 68 giorni è **prorogato di ulteriori 60 giorni**, con il conseguente **ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni**, dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Le domande riferite ad eventi al 1 al 31 marzo saranno riesaminate d'ufficio.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 49/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 1381/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per le "indennità di 600 euro" accedere alla seguente sezione dedicata clicca qui.](#)

LINK:

[Per il "bonus baby sitting" accedere alla seguente sezione dedicata clicca qui.](#)

15. D.L. N. 18/2020 - Proroga dei termini di validità del DURC - Indicazioni operative dall'INAIL

L'articolo 103, del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), reca disposizioni in merito alla "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza".

In particolare, al comma 2, viene estesa **fino al 15 giugno 2020** la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati - **in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.**

Tra questi rientra anche il **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, di cui al DM 30 gennaio 2015.

Questo quanto chiarito dall'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a seguito di un espresso quesito posto dall'INPS.

Sulla base di tale assunto sull'home page del servizio DURC online è stato pubblicato il seguente **messaggio informativo:**

*Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 **conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020** come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18.*

Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di Richiesta regolarità che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inail e dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta."

In merito, l'INAIL ha fornito alcune **indicazioni operative**.

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un DURC online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell'esito positivo di **regolarità devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti** in cui è richiesto il possesso del DURC online senza effettuare una nuova interrogazione.

Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la disponibilità dell'esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, **l'interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo della funzione di "Richiesta regolarità"**, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.

La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata dall'INAIL e dall'INPS per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase transitoria.

LINK:

[Per scaricare le indicazioni operative fornite dall'INAIL clicca qui.](#)

16. #CuraItalia - Disponibili 50 milioni per le aziende che vogliono produrre dispositivi medici e di protezione individuale - Domande al via dal 26 marzo 2020

Partono i nuovi incentivi previsti dal **Decreto #CuraItalia** per la produzione e fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica **COVID-19**.

In tutto **50 milioni** di euro per sostenere le aziende italiane che vogliono ampliare o riconvertire la propria attività per produrre **ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza**.

Si tratta di risorse che, rientrando nel regime degli aiuti di Stato, sono state autorizzate in meno di 48 ore dalla Commissione europea, dopo che la scorsa settimana il Ministero dello Sviluppo economico aveva immediatamente notificato alla Ue la misura introdotta nel DI Cura Italia, in modo da consentirne un veloce utilizzo.

Gestisce gli incentivi **Invitalia**, l'Agenzia per lo sviluppo, soggetto attuatore per conto del Commissario Straordinario per l'Emergenza Domenico Arcuri, che aprirà lo sportello per la presentazione delle domande il **26 marzo** e assicura un iter di valutazione snello (max 5 giorni).

La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire **dalle ore 12 del 26 marzo 2020**.

Per accedere alla piattaforma è necessario **registrarsi nell'area riservata di Invitalia** indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario.

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito di INVITALIA e scaricare tutta la modulistica necessaria per la domanda clicca qui.](#)

17. SMART WORKING - Dall'AgID un prezioso vademecum per lavorare online in sicurezza

L'Agenzia per l'Italia Digitale **undici semplici raccomandazioni** rivolte ai dipendenti pubblici che hanno adottato la modalità di lavoro agile per aiutarli a utilizzare al meglio e in sicurezza i propri dispositivi personali: pc, smartphone, tablet.

Le raccomandazioni sono state elaborate dal Cert-PA di AgID, sulla base delle misure minime di sicurezza informatica per le pubbliche amministrazioni fissate dalla **circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017**.

L'iniziativa nasce per supportare le PA e i lavoratori Pubblici e sostenerli nel contrastare eventuali attacchi informatici con comportamenti responsabili, anche quando utilizzano dotazioni personali.

Queste le **11 raccomandazioni di AgID per uno "Smart working" sicuro**:

- Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua Amministrazione;
- Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto;
- Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo;
- Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati;
- Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura e comunque conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione;
- Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali;
- Blocca l'accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione di lavoro;
- Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette;
- Utilizza l'accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette;
- Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la provenienza (nuovi, già utilizzati, forniti dalla tua Amministrazione);
- Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua sessione lavorativa.

LINK:

[Per accedere al sito dell'AgID clicca qui.](#)

18. SMART WORKING - Le Camere di Commercio a fianco degli imprenditori

Le imprese italiane in questa fase di emergenza stanno facendo un grande sforzo per garantire il prosieguo della propria attività anche a distanza, dove questo è possibile, attraverso l'uso dello *smart working*. Ma **non tutte sono attrezzate sotto il profilo tecnologico** per assicurare una connessione ai dati aziendali da remoto e un'adeguata protezione dagli attacchi informatici.

Quasi **4 aziende italiane su 10** sono dotate di sistemi *cloud*, una tecnologia fondamentale per garantire una più agile transizione delle attività svolte all'interno degli uffici in modalità "*smart*".

E **3 imprese su 10** sono equipaggiate per proteggere le connessioni da remoto con strumenti di *cybersecurity* necessari per garantire sicurezza nella gestione dei dati.

E' quanto emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere sulle 18mila imprese che hanno svolto online il **test di maturità digitale attraverso i Punti impresa digitali (PID)**.

Sono in particolare le imprese del Sud le meno attrezzate tecnologicamente ad accogliere i nuovi modelli organizzativi di lavoro agile: soltanto il 27% ha un *cloud* e il 17% possiede strumenti per l'utilizzo a distanza dei dati in sicurezza.

Mentre le più equipaggiate appaiono le aziende del Nord-Ovest per l'uso di sistemi *cloud* (40%) e quelle del Nord est per l'adozione di strumenti di *cybersecurity* (37%).

A livello regionale, le imprese del Trentino Alto Adige sono le più strutturate a raccogliere la sfida del lavoro "*smart*": 1 su 2 dichiara di avere sistemi di *cloud* e di protezione dei dati per le connessioni da remoto. Più in affanno sembrano invece le aziende del Molise per la presenza di *cloud*, solo il 22% dispone di questi sistemi, e le imprese siciliane per l'uso di sistemi anti hacker, appena il 13% dichiara di utilizzarli.

Anche mediante questa rete **il Sistema camerale resta al fianco delle imprese** per aiutarle a riguadagnare terreno e recuperare il ritardo tecnologico con l'adozione di strumenti digitali, nell'ultimo triennio ha già aiutato oltre 100.000 imprese ad avvicinarsi alle tecnologie 4.0.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

19. MINISTERO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO QUALIFICHE - Online la nuova procedura telematica

A decorrere **dal 27 marzo 2020**, i **cittadini comunitari ed extracomunitari** in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia, possono farsi riconoscere il proprio titolo semplicemente inviando telematicamente la documentazione

necessaria tramite la **nuova piattaforma disponibile sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**.

Pertanto, accedendo all'applicazione del sito istituzionale del Ministero del Lavoro è possibile presentare **direttamente online** la domanda per avviare la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Ricordiamo che la Commissione Europea ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche conseguite nei Paesi dell'UE ed all'estero, **referito a tutte le professioni regolamentate**, ovvero quelle professioni che possono essere esercitate solo nel rispetto delle previsioni delle normative nazionali di riferimento.

In base alla normativa attualmente in vigore in Italia, non è ammesso il riconoscimento delle qualifiche professionali di: **massaggiatore estetico, onicotecnico, ricostruzione delle unghie o altre figure professionali del settore estetico**, in quanto professioni non regolamentate singolarmente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione, è competente per:

- il **riconoscimento** in Italia delle **qualifiche professionali conseguite all'estero** di **estetista, conduttore di generatori di vapore (liv. I, II, III e IV) e conduttore di impianti termici**; per le ultime due qualifiche, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione collabora con la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni Industriali e con la Direzione Centrale dell'Attività ispettiva dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- il **rilascio dell'attestato di conformità** per gli stessi titoli professionali conseguiti in Italia, ai fini della libera circolazione

Dal 27 marzo 2020 le richieste devono essere presentate esclusivamente per via telematica.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere alla sezione dedicata clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla nuova piattaforma clicca qui.](#)

20. GESTIONE SEPARATA INPS - Iscrizione richiesta anche dal professionista pensionato che continua a svolgere l'attività

Il **professionista pensionato che continua a svolgere attività di lavoro autonomo** senza essere tenuto a versare il contributo soggettivo all'Ente previdenziale di categoria, deve iscriversi alla Gestione separata INPS.

Difatti, il presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata da parte di soggetti che svolgono attività libero-professionale per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito dal fatto che questi non sono tenuti a versare alla Cassa previdenziale di riferimento un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale.

Ad affermarlo è la **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 7485 depositata il 23 marzo 2020**, pronunciata in accoglimento del ricorso dell'INPS contro una decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto che un perito industriale in pensione non fosse soggetto al versamento della contribuzione presso la Gestione separata.

Secondo la Corte d'appello, trattandosi di soggetto che aveva svolto lavoro autonomo successivamente al pensionamento, lo stesso era da ritenere escluso dall'iscrizione alla detta Gestione separata INPS ai sensi dell'art. 18, comma 12 del DL n. 98/2011, recante un esonero per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo dopo essere stati collocati in pensione da taluno degli enti previdenziali privati.

Diverse le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte, la quale ha giudicato fondato il motivo di censura esposto dall'Istituto previdenziale.

I Giudici, in particolare, hanno ribadito il principio secondo cui *"l'iscrizione alla Gestione separata **deve considerarsi obbligatoria** per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, l'esercizio della quale, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale"*.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 7485/2020 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI EDILI - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura di tutte le attività produttive non essenziali. Chiudono, quindi, anche tutti i cantieri edili, ad eccezione delle attività di installazione di impianti elettrici, idraulici, antincendio, di climatizzazione, di distribuzione del gas (codici ATECO da 43.22.01 a 43.22.03). Quando è possibile sospendere i lavori e chiudere i cantieri per tutelare i lavoratori dall'emergenza sanitaria del Coronavirus, senza incorrere in sanzioni e penali? A questa domanda cercano di rispondere le **linee guida** predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

LINK:

[Per accedere alle linee guida dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare le regole per mantenere i cantieri edili aperti in sicurezza e per il contenimento della diffusione del Covid-19 clicca qui.](#)

2) D.L. N. 18/2020 - DECRETO "CURA ITALIA" - A seguito della pubblicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese relativamente all'emergenza da COVID-19, la **Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC)** ha pubblicato un approfondimento in cui analizza le novità più significative del decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

3) CERTIFICAZIONE UNICA 2020 - L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto annualmente a rilasciare, entro il 31 marzo, la Certificazione Unica di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998. La Certificazione Unica include, oltre ai redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Con la **circolare n. 43 del 20 marzo 2020**, l'INPS illustra le modalità attraverso le quali l'Istituto mette a disposizione dell'utenza la Certificazione Unica 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

4) NUOVA SABATINI - Il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la **sospensione sino al 30 settembre 2020** del pagamento delle **rate** o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini per l'acquisto dei beni strumentali. È stato così applicato quanto previsto dal decreto legge "Cura Italia", che ha introdotto misure a supporto delle imprese per fronteggiare l'impatto economico causato dall'**emergenza Covid-19**. I **contributi agevolativi** alle imprese concessi dal Ministero ai soggetti beneficiari della Nuova Sabatini non subiranno variazioni e **continueranno pertanto ad essere erogati**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

5) EMERGENZA COVID-19 - Agevolazioni alle imprese - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2020, l'**ORDINANZA 23 marzo 2020, n. 4**, a firma del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dott. Domenico Arcuri. L'Ordinanza fornisce le disposizioni volte a consentire l'attuazione e la gestione ad opera di INVITALIA della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale prevista dall'art. 5 del D.L. n. 18/2020.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

6) EMERGENZA COVID-19 – DECRETO CURA ITALIA - Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche **tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa**, mediante l'utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell'assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. L'INPS sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti. Con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, l'INPS illustra sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 1287/2020 clicca qui.](#)

7) LE INDENNITA' PER EMERGENZA COVID-19 - Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune **indennità di sostegno in favore dei lavoratori** le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L'INPS comunica che sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.

Con **messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020**, l'INPS illustra sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 1288/2020 clicca qui.](#)

8) IMU – Con la **Circolare n. 1/DF IMU del 18 marzo 2020**, il Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale risponde a numerosi quesiti in ordine all'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

9) EMERGENZA COVID-19 – ANAC SOSPENDE TERMINI E ADEMPIMENTI - Recependo i contenuti dell'art. 103 del decreto legge 18/2020 e tenendo conto dell'emergenza sanitaria in atto, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) – con **delibera n. 268 del 19 marzo 2020** - ha disposto la sospensione dei termini per una serie di procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni adempimenti previsti ex lege.

LINK:

[Per consultare i provvedimenti sospesi clicca qui.](#)

10) D.L. N. 18/2020 - GLI EMENDAMENTI AVANZATI DALL'ANCI - L'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha reso noto un documento, inviato il 25 marzo scorso alla Commissione Bilancio del Senato, nel quale elenca una serie di **emendamenti al D.L. n. 18/2020** (c.d. decreto "Cura Italia").

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

11) WHISTLEBLOWING - Le Linee Guida dell'ANAC non sono vincolanti per le Pubbliche Amministrazioni - Per la prima sezione del Consiglio di Stato le linee guida dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di whistleblowing nel settore pubblico, ex art. 1, comma 5, L. n. 179/2017, **non hanno carattere vincolante per le Pubbliche Amministrazioni** le quali devono comunque continuare a motivare eventuali diverse scelte.

Lo ha stabilito il **Consiglio di Stato con il parere n. 615/20, reso lo scorso 24 marzo**.

Infatti, per la prima sezione del Consiglio di Stato, l'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001, dispone un elenco delle pubbliche amministrazioni che non coincide con quello per l'applicazione della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione). Questo si riflette in particolar modo sull'applicabilità delle suddette linee guida agli ordini professionali, alle autorità amministrative indipendenti e alle società a controllo pubblico.

LINK:

[Per consultare il testo del parere del Consiglio di Stato n. 615/20 clicca qui.](#)

12) AMBIENTE - CAM E VERDE PUBBLICO - Dal 24 marzo sono disponibili, sul sito del Ministero dell'Ambiente, i testi di **due decreti** che rivedono i criteri ambientali minimi (CAM) di due settori economicamente importanti come la **ristorazione collettiva istituzionale** e la **gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde**.

I decreti entreranno in vigore a breve con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per consultare i testi dei due decreti clicca qui.](#)

13) IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 33 – Il 25 marzo 2020, il Consiglio di gestione dell'OIC (Organismo Italia di Contabilità) ha approvato in via definitiva il principio contabile **OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali**.

Il principio disciplina le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali da parte di una società che in precedenza redigeva il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.). Pertanto, la società nella fase di transizione ai principi contabili nazionali non applica le specifiche regole di transizione contenute nei principi contabili nazionali.

Obiettivo dell'OIC 33 è quello di fornire al lettore del bilancio la chiara e trasparente evidenza degli effetti prodotti dall'adozione dei principi contabili nazionali attraverso sia l'indicazione dell'impatto che tale cambiamento determina sui saldi patrimoniali di apertura del bilancio, sia il confronto con la situazione patrimoniale e quella economica e con il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente, riportate nel bilancio comparativo.

LINK:

[Per consultare il documento clicca qui.](#)

14) INFORMATIVA ANTIMAFIA – L'**informativa antimafia interdittiva** adotta dal Prefetto nei confronti dell'attività privata delle imprese oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa **non viola il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata** perché, pur comportandone un grave sacrificio, è giustificata dall'estrema pericolosità del fenomeno mafioso e dal rischio di una lesione della concorrenza e della stessa dignità e libertà umana.

Lo ha affermato la **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 57/20, depositata il 26 marzo 2020**.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 57/20 clicca qui.](#)

15) EMERGENZA COVID-19 - Sospensione dei termini previsti per la definizione dei procedimenti presso il Garante per la protezione dei dati personali - Sul sito del Garante Privacy è stato pubblicato un avviso con il quale si informa che, ai sensi dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i **termini previsti per la definizione dei procedimenti pendenti presso il Garante per la protezione dei dati personali alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, sono sospesi dalla medesima data fino al 15 aprile 2020**, fatte salve le eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del citato decreto e quelle che potranno essere introdotte da ulteriori atti o provvedimenti recanti misure di contenimento e gestione dell'attuale emergenza epidemiologica. L'amministrazione si riserva di adottare in ogni caso ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti.

LINK:

[Per consultare il testo dell'avviso clicca qui.](#)

16) EMERGENZA COVID-19 – SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI - Nessuna autorizzazione potrà essere concessa dall'Agenzia delle Dogane fino al termine dell'emergenza Covid-19. Questa è la posizione adottata con la **determinazione direttoriale del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 100430 del 26 marzo 2020**.

In particolare, l'Agenzia segnala l'adozione di misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie e autorizzative ai fini dell'ottenimento delle decisioni rilasciate mediante **Customs Decisions System**, delle **autorizzazioni AEO** e dello **Status di esportatore autorizzato**, nonché delle autorizzazioni di proroga dei termini di riesportazione di merci vincolate ai Carnet ATA.

Gli operatori economici in possesso di **Carnet ATA in scadenza** potranno richiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet ATA, in applicazione dell'art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013.

LINK:

[Per scaricare il testo del determinazione clicca qui.](#)

17) CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 - Con il **messaggio n. 1416 del 30 marzo 2020**, l'INPS comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle **domande relative ai congedi per emergenza Covid-19** in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi.

Sono state altresì adeguate le informative presenti nella procedura per l'acquisizione delle domande da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato per la fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.

L'identificazione puntuale dei potenziali destinatari dei benefici e anche degli eventuali motivi di esclusione è contenuta nella circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 1416/2020 clicca qui.](#)

18) ETICHETTATURA - GRANO/PASTA - RISO E DERIVATI DEL POMODORO - Prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di indicazione dell'origine del grano per la pasta di semola di grano duro, dell'origine del riso e del pomodoro nei prodotti trasformati.

I Ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno firmato, in data 30 marzo 2020, il decreto ministeriale che prolunga i provvedimenti nazionali in vigore oltre il 1° aprile 2020, data di entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2018/775.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

19) NO ALLE PRATICHE SLEALI – Aperta la possibilità di inviare segnalazioni da parte di organizzazioni agricole, associazioni di produttori e altri soggetti aggregati.

Per inviare le segnalazioni è stata aperta la casella di posta elettronica practicesleali@politicheagricole.it

Le segnalazioni saranno gestite dal Ministero, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 21 al 31 Marzo 2020)**

1) Ministero della Salute - Ordinanza 15 marzo 2020: Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ordinanza 19 marzo 2020: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 651). (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

3) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ordinanza 19 marzo 2020: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 652). (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 10 marzo 2020: Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 11 marzo 2020: Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 – Ordinanza 23 marzo 2020 - Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4). (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19: - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

7) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 25 marzo 2020: Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 4 novembre 2019: Misure e modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2020 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 435/19/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

9) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 27 febbraio 2020: Modifiche e integrazioni alla delibera n. 434/19/CONS recante «misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2020 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media». (Delibera n. 46/20/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

10) Ministero dell'economia e delle finanze - Circolare 9 marzo 2020, n. 5: Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 27 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

11) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 25 marzo 2020: Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) D.P.C.M. 28 marzo 2020: Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero della salute - Ordinanza 28 marzo 2020: Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza clicca qui.](#)

14) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 26 marzo 2020: Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2019. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile - Ordinanza 29 marzo 2020: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 658). (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza clicca qui.](#)

14) Ministero dell'INTERNO - Decreto 17 FEBBRAIO 2019: Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica. (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 31 marzo 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**Non ci si rende conto
di quanto sia bella
la normalità
fino a quando
questa ci viene privata
o sconvolta.**